

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "THE CIRCLE - ITALIA - ONLUS"**

Art. 1 – Denominazione e sede

1.1. È costituita a tempo indeterminato l'Associazione **"THE CIRCLE - ITALIA - ETS"** (di seguito la **"Associazione"**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Associazione ha sede legale in **Milano**.

1.3 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica statutaria.

1.4 Potranno essere istituite dall'assemblea sedi secondarie, filiali o rappresentanze in ogni parte dei paesi della comunità europea.

Art. 2 - Caratteristiche

2.1 **"THE CIRCLE - ITALIA ETS"** è una Associazione senza scopo di lucro e si propone di organizzare raccolte di fondi e progetti di sensibilizzazione al fine di supportare progetti sociali ed educativi, in Italia e nel mondo, aventi a oggetto lo sviluppo del ruolo sociale della donna, con particolare attenzione all'educazione, alla salute, all'emancipazione sociale ed economica, e a qualsiasi altra tematica femminile.

2.2. L'Associazione fa parte del network internazionale di THE CIRCLE nato per opera e volontà di Annie Lennox, può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione si riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o istituzioni e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.

Art. 3 - Finalità

3.1. L'Associazione **"THE CIRCLE - ITALIA - ONLUS"** è un'Associazione che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale. In particolare l'Associazione si propone la tutela della salute, del benessere e dei diritti delle donne, attraverso la riduzione e la rimozione di ogni tipo di discriminazione, svantaggio o pregiudizio - nonché nella promozione della parità di genere e nella valorizzazione del merito.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Associazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere w) e i), del D.Lgs 117/2017, svolgendo le seguenti attività:

- promuovere campagne informative, di sensibilizzazione e di raccolta fondi al fine di supportare progetti di sviluppo sociale, economico ed educativo che abbiano quale beneficiario diretto o indiretto la donna, il ruolo della donna e la figura femminile più in generale. Detti progetti possono essere elaborati e promossi sia da privati sia da istituzioni nazionali e internazionali, indipendentemente dall'ubicazione geografica del progetto stesso;
- realizzare, sostenere o promuovere dibattiti, conferenze e seminari, incontri e confronti con esperti, ricerche e pubblicazioni;
- promuovere e sostenere iniziative e progetti finalizzati alla tutela della salute, del benessere e delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose;
- collaborare con organizzazioni similari;
- promuovere, realizzare o sostenere iniziative ed eventi culturali e artistici, per favorire la valorizzazione del merito e la crescita del benessere della persona;



- porsi come interlocutore fra le istituzioni e le tematiche di genere in una ottica di collaborazione;
- curare o far curare iniziative di formazione con l'ausilio di tutti gli strumenti ritenuti idonei (corsi, seminari e simili) sulle questioni oggetto dell'attività dell'Associazione;
- partecipare a progetti nazionali e internazionali per il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi della collaborazione e dell'informazione fornite da Istituti di Ricerca, da scuole di ogni ordine e grado e da Università, e della collaborazione di scienziati, ricercatori, clinici, associazioni, ordini professionali, nonché della stampa specializzata e qualificata italiana ed internazionale ovvero avvalendosi dell'uso di tutti i mezzi di comunicazione e di elaborazione di dati necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, potendo utilizzare per le proprie finalità divulgative ogni e qualsiasi strumento media ad oggi esistente o in futuro sviluppato;
- progettare e realizzare attività e iniziative finalizzate a momenti socializzanti a carattere culturale, ludico, aggregativo, sportivo anche quali strumenti per le raccolte di fondi necessarie al supporto dei progetti rivolti al mondo femminile di qualsiasi età così come meglio sopra descritti.

3.3. La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

3.4. La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 - Patrimonio

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, dai versamenti effettuati dai soci e da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati ad incrementare il patrimonio.

4.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote versate dai soci;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- le erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate ad incremento del patrimonio;
- gli eventuali avanzi di gestioni di esercizi precedenti.
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017

4.3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versamento di una quota

Donella

associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà di tutti i soci effettuare versamenti spontanei diretti a favore della Associazione. Tali versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto: essi, pertanto, in nessun caso, sono soggetti a restituzione da parte dell'Associazione e non creano diritti di partecipazione ulteriori in capo al socio.

Art. 5 - Soci

5.1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.2. I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

5.3 I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione e lo statuto.

5.4. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci Fondatori e coloro che condividendo le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari compilando il relativo modulo in formato cartaceo o elettronico, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno a osservare statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione all'Associazione nella prima riunione utile che sarà efficace solo con il pagamento della quota associativa. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, pubblici e privati.

5.5. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata, ovvero con ogni altro mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di: morosità nel versamento della quota annuale oltre al termine stabilito con delibera del Consiglio Direttivo; condotte contrastanti con le norme del presente Statuto o comunque gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni, per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Il socio escluso potrà chiedere che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.



- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

5.6. Le prestazioni di tutti i soci sono da intendersi a titolo gratuito, salvo il caso in cui particolari esigenze dell'Associazione richiedano il ricorso alla prestazione lavorativa di consulenti per progetti e finalità specifici, nel qual caso è consentito avvalersi delle prestazioni dei soci stessi, che potranno all'uopo essere regolarmente retribuiti nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Organi associativi

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

6.2. Il Consiglio Direttivo può inoltre facoltativamente istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche o su aree geografiche di volta in volta delimitate. Al fine di favorire il raccordo e l'operatività dell'Associazione i singoli gruppi di lavoro potranno partecipare a mezzo di un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio Direttivo che si terranno almeno 4 volte all'anno.

Art. 7 - Assemblea

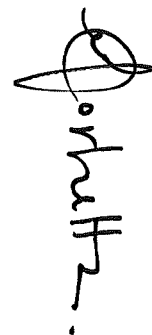
7.1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

7.2. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta solo in caso di estrema necessità, da altro socio anche se membro del Consiglio Direttivo. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

7.3. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso.

7.4 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportuno o necessario anche i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

7.5 L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci e, comunque, almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere inoltrato mediante posta elettronica ovvero pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione o con altro mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della adunanza.

7.6. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un segretario, eletto dall'assemblea. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti in proprio o per delega,

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

7.7 Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

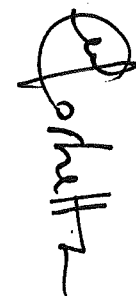
7.8 I soci possono intervenire in assemblea mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l'identificazione di tutti i partecipanti ed il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno e che consentano al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

8.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra gli associati. Essi durano in carica tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

8.2. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto o dei sostituti. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

8.3. Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono la metà più uno dei consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.



8.4. Le riunioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza o altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l'identificazione di tutti i partecipanti e il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

8.5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario della seduta, individuato dal Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

8.7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

8.8 In particolare, il Consiglio Direttivo delibera su:

- a) l'indirizzo e la gestione dell'Associazione nell'ambito delle linee guida impartite dall'assemblea;
- b) l'ammissione dei soci;
- c) la determinazione delle quote annuali;
- d) l'approvazione di regolamenti di attuazione del presente Statuto e disciplinanti l'attività dell'Associazione ad esclusione del regolamento dei lavori assembleari;
- e) la predisposizione del bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente di quello sociale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- f) le modalità di investimento del patrimonio dell'Associazione
- g) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

8.9 Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti e iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'Associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.

8.10. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale della Associazione.

8.11. Il Consiglio può altresì conferire ad associati non amministratori, dipendenti o terzi non associati procure speciali per il compimento di atti di gestione dell'Associazione, determinandone i limiti e i relativi emolumenti.

8.12. Dalla nomina a consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materia di deleghe, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

8.13. In caso di gravi inadempienze del Consiglio Direttivo ai propri doveri di gestione dell'Associazione, l'Assemblea potrà deliberare la revoca del mandato e della carica con voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) degli associati.

Art. 9 – Presidente e il Vice Presidente

9.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la

Orhult

riforma, ove se ne presenti la necessità.

9.3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 10 - Organo di Controllo e revisione legale

10.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

10.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e i suoi componenti possono essere rinominati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

10.8 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di audio o videoconferenza alle condizioni previste per le riunioni del consiglio direttivo.

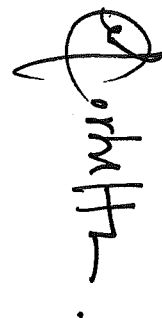
Art. 11 - Bilancio

11.1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

11.2. Entro il mese di maggio di ciascun anno l'Assemblea è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

11.3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

11.4. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento della soglia di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. M. H. 2' with a large circular flourish at the top.

11.5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

11.6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 12 - Scioglimento

12.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

12.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione richiesta dalla legge, ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea ovvero in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale,

Articolo 13- Libri sociali

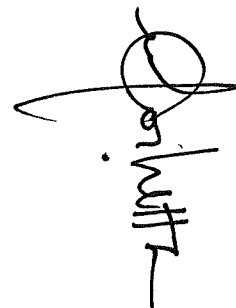
13.1 I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei Soci;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

13.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Art. 14 - Norme di rinvio

14.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e al D.Lgs. 117/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delmuff', is located in the bottom right corner of the page.